



Esame complementare «passerella»

Modifiche che entrano in vigore nel 2012 – Informazione alle scuole che preparano all'esame

Nell'estate 2012 entrano in vigore le modifiche dell'esame complementare «passerella maturità professionale – scuole universitarie» resi necessarie in seguito alla revisione totale della relativa ordinanza federale / del relativo regolamento della CDPE¹.

Di rilievo per le scuole che preparano all'esame sono in particolare

- gli articoli dell'ordinanza modificati (punto 1) e
- i conseguenti adeguamenti delle Direttive 2012 (punto 2).

Per i candidati sono invece d'interesse le disposizioni transitorie (punto 3).

1. Versione integralmente rivista dell'ordinanza²

Qui di seguito sono indicati gli articoli rivisti con le relative modifiche:

Art. 3 «Principi»

È stata introdotta la **possibilità di delega** (già applicata dal 2005) a scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione.

Art. 4 «Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse»

Sono state precisate le disposizioni d'ammissione per le **scuole cantonali** ed è stato inserito il riferimento alle disposizioni cantonali.

Art. 8 «Modalità d'esame»

È stata adeguata la **procedura**: nelle materie «prima lingua nazionale», «seconda lingua nazionale o inglese» e «matematica» sono previste **una prova scritta e una orale**.

Art. 10 «Note, totale dei punti e ponderazione delle note»

È stata precisata la **modalità di calcolo delle note** in seguito all'adeguamento dell'articolo 8.

Art. 11 «Superamento dell'esame»

In base alle nuove disposizioni, per superare l'esame sono ammesse **al massimo due note inferiori al 4**.

¹ In seguito si parla semplicemente di ordinanza.

² Ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali (RS 413.14)

2. Direttive 2012

Gli adeguamenti resisi necessari in seguito alla revisione totale dell'ordinanza riguardano i seguenti capitoli delle Direttive 2012:

Materia d'esame	Capitolo delle Direttive 2012	Novità
Prima lingua nazionale	5.1.1 «Obiettivi»	Conoscenza di 3 a 4 opere letterarie
	5.1.2 «Procedura»	Prova orale (analisi letteraria; 15 min.) e scritta (riflessione; 4 ore)
Seconda lingua nazionale o inglese	5.2.2 «Procedura»	Prova orale (analisi letteraria; 15 min.) e scritta (conoscenze linguistiche, interpretazione del testo, libera espressione; 3 ore)
	5.2.3 «Criteri di valutazione»	Adeguamento dei criteri in seguito all'introduzione della prova orale
Matematica	5.3.2 «Procedura»	Prova orale (15 min.) e scritta (3 ore)
Scienze sperimentali	5.4.2 «Procedura»	Pausa di 15 minuti tra le tre parti
Scienze umane e sociali	5.5.2 «Procedura»	Pausa di 15 minuti tra le due parti
	5.5.5 «Elenco degli argomenti per gli esami di storia»	Completamente rielaborato
	5.5.6 «Elenco degli argomenti per gli esami di geografia»	Completamente rielaborato

3. Disposizioni transitorie

Le seguenti disposizioni si applicano a *tutti* i candidati

- che si presentano al primo tentativo d'esame, *oppure*
- che si presentano al secondo tentativo d'esame (ripetizione dell'esame).

3.1 Sessioni d'esame

- ⇒ Per i candidati che s'iscrivono all'esame **della sessione estiva 2012 e delle sessioni successive** vigono le disposizioni del nuovo diritto.
- ⇒ I candidati che sostengono la prima parte dell'esame secondo il vecchio diritto possono svolgere **entro la sessione estiva 2012 compresa** la seconda parte in base al vecchio diritto; se completano l'esame più tardi sottostanno al nuovo diritto.³
- ⇒ I candidati che svolgono la seconda parte dell'esame **dopo la sessione estiva 2012** soggiacciono al nuovo diritto.

³ Cfr. ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali (RS 413.14), art. 15 cpv. 1.

3.2 Casi speciali

Disposizioni generali

I candidati che terminano l'esame in base al nuovo diritto dopo averlo iniziato in base a quello vecchio devono soddisfare i nuovi criteri per il superamento dell'esame.

Ritiro

I candidati che s'iscrivono al primo esame (parziale) in base al vecchio diritto e che ritirano la domanda d'ammissione in tempo utile o per motivi validi soggiacciono al nuovo diritto dalla sessione estiva 2012.

Interruzione dell'esame

I candidati che per malattia non possono portare a termine una sessione d'esame in base al vecchio diritto possono farlo nella sessione successiva, tuttavia non oltre la sessione estiva 2012.

4. Informazioni

Per informazioni rivolgersi a:

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER, *Isabella Brunelli*, Hallwylstrasse 4, 3003 Berna
E-mail: *isabella.brunelli@sbf.admin.ch* o tel. 031 322 96 64

11.04.2011 - Bn